

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

22:

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDICE	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	PAG.	
MAMMI ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981) (<i>Parere della I Commissione</i>);		204
PORTATADINO ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164) (<i>Parere della I e della V Commissione</i>);		204, 212, 214
OCCHETTO ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237) (<i>Parere della I Commissione</i>);		212
		214
		214
		214, 217, 218, 219
		217
		215, 216
		214, 216, 218
		215
		217
		215, 216, 217

	PAG.
NESPOLO CARLA FEDERICA	218
PAGLIAI MORENA AMABILE	218
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Adegua- mento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1977, n. 2, a fa- vore dell'Istituto Luigi Sturzo (<i>Appro- vata dal Senato</i>) (1252)	219
PRESIDENTE	219

La seduta comincia alle 10,5.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Mammi ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981); Portatadino ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164); Occhetto ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237); Covatta: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mammi ed altri: « Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di

organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica »; Portatadino ed altri: « Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »; Occhetto ed altri: « Norme sulla partecipazione democratica nella scuola »; Covatta ed altri: « Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana ».

Comunico che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno ha concluso i suoi lavori giungendo alla redazione di un testo unificato. Credo sia certamente apprezzabile che a tale risultato si sia pervenuti in tempi sufficientemente rapidi, e di questo desidero dare atto al relatore Scozia ed ai colleghi tutti del Comitato ristretto.

Si tratta di una proposta che può essere presa come base di discussione, in quanto non è il frutto di alcun accordo. Nell'ambito di tale proposta vi sono parti su cui si è registrata un'ampia convergenza e vi sono ancora aspetti sufficientemente aperti. Però, stante la ristrettezza dei tempi che abbiamo per la discussione in riferimento alla scadenza elettorale autunnale, il Comitato ristretto si è trovato concorde nel ritenere opportuno concludere questa fase dei lavori e quindi sottoporre all'esame della Commissione il testo unificato in tale sede elaborato. Do quindi la parola al relatore Scozia per illustrare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

SCOZIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto si è trovato di fronte a quattro proposte di legge - quelle dei colleghi Mammi, Portatadino, Occhetto e Covatta - alle quali, negli ultimi giorni, se ne è aggiunta una quinta - quella dell'onorevole Carelli, per altro non ancora assegnata alla Commissione - il che ha richiesto un lavoro abbastanza delicato e complesso nel tentativo di valutare le posizioni, spesso differenziate, e di ricondurre quanto più possibile ad unità i testi medesimi, soprat-

tutto tenendo conto di alcuni impegni che erano emersi dal dibattito generale in Commissione e che si riferivano ad alcuni punti essenziali che il Comitato ha tenuto presente nella valutazione delle posizioni emerse dalle diverse proposte, punti che si riferiscono ad alcuni argomenti che erano stati oggetto del dibattito politico e culturale che ha preceduto l'impegno della Commissione. Tale dibattito, che si era sviluppato nel novembre scorso, aveva individuato argomenti rispetto ai quali il Parlamento si era impegnato a dare delle risposte.

In particolare sorgeva l'esigenza di istituzionalizzare l'assemblea generale di classe, come momento di incontro e di partecipazione delle diverse componenti; di valorizzare i compiti dei consigli di classe e di interclasse, di migliorare l'identificazione e la qualificazione dei consigli di circolo e di istituto, anche tenendo conto dell'esigenza di una più incisiva rappresentanza degli studenti; di istituzionalizzare la definizione dei comitati studenteschi e dei comitati dei genitori; di riqualificare più specificatamente il collegio dei docenti; di precisare meglio i contenuti dei distretti scolastici, intesi come organi di partecipazione democratica delle comunità locali alla programmazione scolastica; di semplificare procedure elettorali, soprattutto per alcuni organi di base, oltre che di realizzare alcune garanzie a favore dei cittadini membri degli organi collegiali quali, per esempio, il diritto di astenersi dal lavoro per i componenti di alcuni consigli scolastici. Infine, vi era anche l'esigenza di dare qualche segnale significativo nella prospettiva di un maggiore decentramento anche della stessa organizzazione della pubblica istruzione.

Di queste esigenze il Comitato ristretto si è fatto carico e ha ritenuto opportuno di incaricare il relatore di predisporre un testo unificato che è stato sottoposto prima all'attenzione del Comitato ristretto stesso e quindi, oggi, della Commissione. Con questo testo unificato si è cercato di recepire, fin dove possibile, tutto il frutto del lavoro svolto in questi mesi e in questi giorni, e nello stesso tempo di costi-

tuire un punto di riferimento per l'ulteriore dibattito della Commissione. Il testo unificato delle varie proposte è stato perciò ieri discusso in sede di Comitato ristretto ed oggi viene presentato alla Commissione con qualche piccola variante, proprio in relazione alle osservazioni che sono emerse nella riunione di ieri. Con esso, ripeto, si vuole sostanzialmente semplificare il lavoro della Commissione, evitando che essa si trovi di fronte ad un ventaglio di proposte, puntualizzando invece alcune questioni essenziali sulle quali si può cercare di trovare la maggiore intesa possibile.

Passando all'analisi del testo, dico subito che farò un esame sintetico, ma naturalmente mi riferirò ai punti essenziali e più qualificanti di questa che è una proposta abbastanza unitaria.

All'articolo 1 si affronta subito il problema dei consigli di interclasse e di classe. Dico subito che questo è stato un punto sul quale si sono confrontate posizioni a volte differenziate. Mentre infatti si è trovata una soluzione abbastanza unitaria per la composizione dei consigli di classe e di interclasse, relativamente ai docenti, si sono riscontrate delle difficoltà nel secondo comma dell'articolo, allorché si afferma che fanno parte del consiglio di interclasse e di classe nella scuola elementare un rappresentante eletto dai genitori degli alunni, nella scuola media quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni, nella scuola secondaria superiore ad artistica due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

Debbo far presente che rispetto alla proposta presentata ieri mattina al Comitato ristretto vi è già una modifica, nel senso che i rappresentanti dei genitori e degli studenti sono stati ridotti da tre a due.

Inoltre nei corsi serali per lavoratori studenti si dovranno designare tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

A questo punto devo richiamare l'attenzione della Commissione su un argomento di estremo interesse anche sul pia-

no politico. Infatti, quando si precisano i compiti del consiglio di interclasse e di classe, si afferma che essi debbono non solo tener conto, ma addirittura recepire ed operare nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea di classe sui criteri generale di programmazione dell'attività della classe. Ciò determina un immediato collegamento fra le azioni, le attività e le iniziative del consiglio di interclasse e di classe e le indicazioni circa la linea generale della politica di classe, che viene appunto dall'assemblea.

Infatti, allorché vengono ad essere specificati i compiti del consiglio di interclasse e di classe, si afferma che questi consigli debbono: realizzare le proposte dell'assemblea per le iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e per le attività elettive; programmare le iniziative a favore degli handicappati e degli svantaggiati; formulare le proposte di sperimentazione in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe (espressione, quest'ultima, che viene ripetuta allorché si tratta di formulare le proposte per l'adozione di libri di testo e per valutare le scelte compiute); adottare i provvedimenti disciplinari; indire tre volte l'anno l'assemblea generale di classe, che quindi viene ad essere convocata, durante l'anno, quattro volte, essendo una prima volta convocata di diritto entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Si prevede inoltre che le competenze relative alla programmazione didattica e alla realizzazione del coordinamento spettino ai consigli di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Questo è un principio che va affermato con fermezza.

Infine l'articolo stabilisce che i verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati presso il consiglio di circolo. A questo punto il gruppo comunista sottolineava l'esigenza di stabilire una possibilità di accesso, una forma di pubblicità dei verbali. Tuttavia ritengo, e su questo vorrei richiamare l'attenzione del collega De Gregorio, che già il deposito dei verbali co-

stituisce una forma di pubblicità con l'implicita possibilità di accesso e di visione.

Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione dell'assemblea di classe, che è composta dai docenti, dai genitori e, nelle scuole secondarie, dagli studenti. Nel testo che si propone si afferma che questa assemblea è sede di incontro e di dibattito per realizzare la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

L'assemblea discute le linee generali della programmazione didattico-educativa, i criteri di valutazione dell'andamento della classe. Anche a questo proposito c'è stato un rilievo del gruppo comunista, con il quale si è sottolineata l'esigenza di considerare anche i criteri generali di valutazione. Ritengo, però, che l'espressione «i criteri di valutazione dell'andamento della classe» sia sufficiente ad assorbire l'esigenza postulata dai colleghi comunisti.

L'assemblea si costituisce entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e deve essere indetta dal consiglio di classe tre volte l'anno. Può essere convocata anche su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Anche in questo caso per i verbali si afferma che sono depositati presso il consiglio di circolo, prevedendo quindi questa forma di pubblicità, per la quale valgono le considerazioni che ho fatto poc'anzi. È da notare che il deposito di questi stessi verbali è effettuato presso il consiglio di circolo o di istituto e che in tal modo si viene a creare un collegamento con gli altri organi collegiali.

L'articolo 3 prende in considerazione il collegio dei docenti, che è organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattico-educativa del circolo o dell'istituto.

Il Comitato ristretto ha sostanzialmente riconosciuto all'unanimità che i compiti essenziali del collegio dei docenti sono: deliberare in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto; la programmazione dell'azione didattica; la formulazione di proposte al direttore o al preside per la formazione o la composi-

zione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni; la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica; l'adozione di iniziative a favore di alunni handicappati; l'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di classe; l'adozione delle iniziative di sperimentazione, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477; l'aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; l'elezione di collaboratori del direttore didattico o del preside; l'elezione dei docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante. È inoltre prevista la possibilità di articolarsi in commissioni per uno snellimento dei propri lavori. Vi è poi un passaggio interessante: nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe e dei comitati dei genitori e degli studenti, motivandone l'eventuale non accoglimento.

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 15 componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, sette dei genitori, più il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti del personale insegnante, un rappresentante del personale non insegnante e nove rappresentanti dei genitori degli alunni, più il direttore didattico o il preside (in questo caso viene privilegiata la componente studentesca). È inoltre prevista la partecipazione, a titolo consultivo, di specialisti delle unità sanitarie locali che operano in modo continuativo nella scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori, tuttavia il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori.

Si stabiliscono poi le modalità concernenti le funzioni di segretario sia del consiglio di circolo o di istituto sia della

giunta esecutiva, che è composta da due docenti, da un non docente, da due genitori e dal capo dei servizi di segreteria, che svolge il compito di segretario. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. La durata in carica del consiglio di circolo o di istituto resta confermata in tre anni scolastici.

Sulle scadenze elettorali farò delle valutazioni di carattere politico nel momento in cui passerò ad illustrare le modalità di elezione.

Quanto poi alle attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, il relatore ed il Comitato ristretto hanno ritenuto opportuna una ulteriore identificazione e qualificazione dei compiti dei medesimi, non solo per tutto quello che riguarda la componente studentesca, che viene ad essere potenziata, ma soprattutto per una maggiore puntualizzazione di alcuni aspetti essenziali, sia sul piano dei contenuti sia sul piano di quella che è l'incidenza stessa di questi organismi nell'ambito della politica generale della scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti, la programmazione dei servizi e degli interventi, tenendo conto delle proposte dei consigli di interclasse e di classe e dei comitati dei genitori e degli studenti, nonché delle indicazioni che provengono dalle rispettive assemblee di classe.

Tralascio l'elencazione di quelle che sono le tradizionali competenze del consiglio di circolo o di istituto; ritengo invece opportuno sottolineare una novità che consente la definizione dei criteri generali per l'elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps*, nonché l'utilizzazione delle strutture di orientamento professionale e la promozione — questo punto è molto interessante — di contatti con i centri di formazione professionale e con

le strutture produttive esistenti nel territorio, al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.

Da parte di tutti i gruppi politici è stata sollecitata l'inclusione, nell'ambito delle competenze del consiglio, di iniziative per il tempo pieno, in particolare da parte dei gruppi comunista e socialista. Quest'ultimo ha richiesto non solo il tempo pieno ma anche il diritto di audizione, la possibilità cioè che i rappresentanti dei consigli di classe o di istituto possano essere ascoltati in altra sede, ad esempio nel collegio dei docenti. In proposito il Governo ha sottolineato la sua intenzione di presentare il disegno di legge concernente una più complessiva disciplina del tempo pieno; non si è ritenuto opportuno, quindi, farne menzione nell'ambito dei compiti specifici del consiglio di circolo o di istituto.

È stato inoltre inserito il termine del 30 aprile, entro il quale deve essere predisposta dal consiglio di circolo o di istituto una proposta in base alla quale il provveditore agli studi ripartisce in sede provinciale i fondi relativi all'anno scolastico successivo. Tale importante proposta va ricollegata ad un'altra novità, quella secondo la quale viene ad essere eliminata l'approvazione preventiva da parte del provveditorato del bilancio di previsione di questo istituto, giudicata come inutile appesantimento delle procedure. Mentre, quindi, è il provveditore agli studi che assegna i fondi nell'ambito dei quali va collocato il bilancio di previsione, il conto consuntivo viene sottoposto a regolare approvazione. Affinché tutto questo avvenga è necessario che la ripartizione dei fondi messi a disposizione abbia luogo in tempo utile: a tale fine le proposte dei consigli devono essere formulate non oltre il 30 aprile, affinché tutto sia pronto in tempo debito per il successivo esercizio.

L'articolo 6 del testo unificato ha per oggetto il comitato studentesco e il comitato dei genitori. Il comitato studentesco negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica è formato — e su questo richiamo la vostra attenzione perché

c'è un collegamento tra il momento di base, costituito dal consiglio di classe e le rappresentanze elette nel consiglio di istituto — dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di istituto, nonché da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe; ciò per evitare che vi siano più elezioni.

Già nella prima assemblea di classe si eleggono i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. Se si dovessero anche eleggere altri due rappresentanti nel comitato studentesco si avrebbe una moltiplicazione di momenti elettorali. Del resto, il collegamento che si viene a creare tra le varie rappresentanze studentesche nei consigli di classe, che nel loro insieme costituiscono il comitato studentesco, serve ad incentivare quella partecipazione di base di cui spesso è stata lamentata la mancanza con conseguente grave delusione circa il funzionamento degli organi collegiali. Attraverso questa forma di intervento diretto degli studenti, sia pure quali rappresentanti dei consigli di classe, si solleciterà certamente una maggiore partecipazione.

Il comitato studentesco procede alla nomina di un coordinatore e può — qui si recepisce l'indicazione contenuta in alcune proposte di legge — costituire al suo interno un organo di coordinamento, con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato. Il comitato ha il compito di formulare indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto, in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto, anche sulla base delle informazioni e documentazioni fornite dagli studenti membri del consiglio di istituto.

C'è stato un momento interessante di dibattito, ieri, in sede di Comitato ristretto, di cui sono stati protagonisti soprattutto i colleghi socialisti e comunisti, in ordine ad alcuni poteri specifici del comitato studentesco. Il relatore suggerisce di superare le difficoltà emerse al riguardo proponendo che il comitato studentesco definisca il programma delle iniziative culturali, sportive, ricreative ed associative.

nonché delle attività studentesche, così come era previsto nella proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Covatta; che a tal fine i locali siano disponibili per almeno due giorni alla settimana, nel limite di sei ore settimanali previsto dalla normativa vigente; che per il finanziamento delle suddette attività si stabilisca che il consiglio di istituto riserva una somma annuale corrispondente a non più di un decimo delle spese correnti e che quindi le deliberazioni adottate dal consiglio di istituto per quanto riguarda tale finanziamento siano adottate sulla base delle priorità indicate nel programma del comitato studentesco; che tuttavia — ed è questa la novità che si sottopone alla Commissione —, laddove il consiglio di istituto ravvisi nel programma motivi di illegittimità o di incompetenza, possa rinviare con provvedimento motivato il programma medesimo al comitato studentesco per le modifiche del caso, fermo restando che, se tali modifiche non venissero apportate, il programma non verrebbe approvato per la parte contestata.

In questo modo si ritiene di aver superato le difficoltà emerse in modo deciso ieri in sede di Comitato ristretto, di fronte alla proposta di considerare automatica, da parte del consiglio di istituto, l'approvazione del programma formulato dal comitato studentesco.

Per quanto si riferisce al comitato dei genitori, c'è da dire che la sua composizione è disciplinata da un meccanismo analogo a quello previsto per il comitato studentesco. Si dispone infatti che ne facciano parte i rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto o di circolo, nonché due rappresentanti dei genitori eletti nei rispettivi consigli di classe. Il comitato dei genitori ha il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse e di classe ed il consiglio di circolo e di istituto e di formulare proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola, in spirito di collaborazione con i predetti consigli. Anche il comitato dei genitori può eleggere al suo interno un organismo di coordinamento, con il compito

di preparare i lavori e di dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore che lo stesso comitato provvede ad eleggere. Si applicano, per quanto riguarda la disponibilità di locali e le ore di riunione, le stesse norme previste per il comitato studentesco.

Passiamo ora ad esaminare la norma relativa alle funzioni del consiglio scolastico distrettuale. Debbo premettere che l'orientamento del Comitato ristretto, di fronte ad un'ipotesi (non politicamente valutata in sede competente ma che comunque è affiorata nel dibattito svoltosi in seno al Comitato stesso) di slittamento del turno elettorale relativo ai consigli scolastici distrettuali, è stato quello di provvedere, in considerazione di un prolungamento della vita degli attuali consigli scolastici distrettuali, a precisare meglio alcune competenze degli attuali consigli, per venire così incontro ad una sollecitazione dagli stessi avanzata, sentendosi tali consigli talvolta delusi e frustrati nello svolgimento della loro attività sulla base delle competenze oggi previste. Questo spiega il motivo dell'inserimento della norma relativa ai consigli scolastici distrettuali in un provvedimento che ha, di per sé, natura e portata più limitate. Si è ritenuto opportuno puntualizzare meglio le competenze assegnate dalla vigente normativa a questi consigli, con riferimento ai poteri di programmazione, da un lato, e di proposta dall'altro, proprio perché il distretto scolastico assuma la funzione di organo di partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla programmazione scolastica come sua funzione fondamentale ed essenziale. Si prevede quindi che i consigli scolastici distrettuali elaborino una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo concernente: le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio, anche al fine di costituire quell'unità scolastica indicata dalla legge n. 477; i provvedimenti riguardanti l'edilizia scolastica e l'arredamento; l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi

e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps*; i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche dei soggetti portatori di *handicaps*; tutta la materia del diritto allo studio, dell'assistenza scolastica, trasferita alle regioni in base al principio costituzionale attuato dal decreto n. 616 (ciò che naturalmente implica una serie di necessari collegamenti tra la legislazione regionale, quella statale e le competenze degli organi collegiali della scuola); le attività parascolastiche, extra-scolastiche ed interscolastiche; le esigenze di formazione professionale, che sono egualmente di competenza delle regioni ma che naturalmente richiedono un intervento programmatico delle istituzioni scolastiche, e quindi di raccordo e collegamento naturale con l'istituto regionale; le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale; le attività di educazione permanente ed i corsi di scuola per adulti. Si stabilisce inoltre — e questo è pure importante — che questa proposta di programma venga inoltrata ai competenti organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da adottare entro 60 giorni. Si pone, quindi, un termine perentorio per gli enti locali, per le regioni, per gli stessi organi dello Stato, i quali sono tenuti a rispondere alle proposte di programma formulate dagli organi collegiali.

Come ho già detto, ai poteri in materia di programmazione si affiancano, nelle competenze dei consigli scolastici distrettuali, i poteri di proposta, che attengono alla sperimentazione ed all'inserimento, nei programmi dei vari ordini di scuola, di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Si stabilisce inoltre che gli organi dello Stato e delle regioni, gli enti locali e territoriali, i consigli di circolo e di istituto trasmettano ogni utile informazione ai consigli distrettuali per le attività di competenza di questi ultimi.

Una significativa novità di questo provvedimento, che non è stata proposta dal relatore ma che è stata introdotta nel te-

sto ora in esame da parte del Governo, è quella prevista dall'articolo 8, relativo all'ufficio scolastico distrettuale. Su questo argomento rinvio all'illustrazione più ampia che sarà fatta dall'onorevole sottosegretario. Comunque, come dicevo in anticipo, è un segnale interessante, una novità di rilievo, che venga ad essere prevista questa che viene definita una articolazione periferica del provveditorato agli studi, al fine di assicurare un idoneo strumento di assistenza tecnica ed un più diretto collegamento tra l'amministrazione scolastica e gli organi collegiali di governo della scuola operanti nell'ambito distrettuale. Salvaguardando le rispettive competenze e le iniziative proprie degli organi collegiali, l'ufficio scolastico distrettuale ha il compito di fornire al consiglio scolastico distrettuale il servizio di segreteria e tutti gli elementi informativi e documentari necessari per il migliore svolgimento dei suoi compiti di programmazione, di proposta e di consultazione. Il dirigente dell'ufficio scolastico distrettuale può svolgere, per delega del provveditore agli studi, anche quanto rientra nelle specifiche competenze di quest'ultimo, in materia di organi collegiali. La normativa stabilisce poi da chi è diretto detto ufficio e disciplina la posizione del personale ad esso addetto.

Per quanto attiene alle elezioni, l'articolo 9 dello schema che viene sottoposto al vostro giudizio riprende il concetto che avevo già sottolineato a proposito delle assemblee: mi riferisco alla esigenza che la prima assemblea venga convocata dal direttore didattico o dal preside entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, con un preavviso scritto di almeno 8 giorni. All'inizio della seduta, il direttore o il preside, o un loro delegato, illustrano i compiti dell'assemblea e quelli che sono gli adempimenti per i quali la stessa viene convocata in prima istanza, vale a dire le operazioni di voto, che dovranno svolgersi 8 giorni dopo l'assemblea, con apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore pomeridiane. Il meccanismo elettorale è semplificato al massimo, nel senso che l'elettorato attivo e passivo viene esercitato da ogni membro delle componenti

che debbono esprimere rappresentanti. Per quanto si riferisce all'elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, viene osservato il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Si rinvia, poi, alla ordinanza del ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle elezioni stesse. Ed ancora, vi è una norma importante che stabilisce che le liste dei candidati studenti per l'elezione del consiglio d'istituto debbono comprendere anche studenti il cui ciclo si concluda non prima della scadenza dell'organo da eleggere, il tutto onde evitare che nell'ambito di questi consigli siano compresi studenti che necessitano, ad un certo punto, di essere surrogati. L'articolo detta infine norme particolari per il personale insegnante delle scuole con lingua slovena, con lingua tedesca e della Valle d'Aosta.

Segue una norma intesa a rendere più semplice il meccanismo di nomina dei membri e di costituzione degli organi collegiali. Essa stabilisce che i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto, sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside; che i consigli scolastici distrettuali e quelli provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi; che, infine, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Lo svolgimento delle elezioni viene disciplinato con ordinanza del ministro della pubblica istruzione, che detta anche norme per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi. Si stabilisce, poi, secondo quanto ho già anticipato, che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro, sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni

distrettuali provinciali, rispettivamente un numero massimo di tre o cinque giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali.

L'articolo 12 dello schema in esame concerne la vigilanza. Come ho già detto viene soppresso l'adempimento della approvazione del bilancio di previsione dei consigli, mentre resta fermo quello della approvazione dei conti consuntivi. I provveditori agli studi procedono, dunque, alla approvazione dei conti in questione, su parere di una commissione speciale. La norma stabilisce poi la precisa articolazione del potere di vigilanza dell'autorità scolastica nei confronti degli organismi cui ci riferiamo. In caso di irregolarità, i provveditori agli studi invitano gli organi interessati a provvedere tempestivamente alla eliminazione delle cause delle irregolarità stesse; nel caso in cui queste non vengano rimosse, il provveditore annulla d'ufficio degli atti illegittimi, fino alla sanzione massima dello scioglimento del consiglio, nel caso di persistenti e gravi irregolarità.

L'articolo 13 detta norme sulle adunanze e sulle deliberazioni dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Lo spirito della norma è quello di rendere quanto più possibile valida l'adunanza, proprio perché molto spesso la sconvoazione della stessa è motivo di delusione e di frustrazione per i partecipanti. I rinvii, conseguenti al fatto che non si riesce a riunire un numero sufficiente di persone, finiscono con il vanificare anche gli entusiasmi di coloro che avevano deciso di partecipare. Si stabilisce, quindi, che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza e che per la validità dell'adunanza è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre in seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, sempre che non sia inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei

voti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. La norma stabilisce ancora che i membri dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali, che siano dipendenti pubblici o privati, hanno diritto, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli e per la partecipazione alle attività istituzionali degli stessi, di assentarsi dalle sedi di lavoro, con il mantenimento della normale retribuzione, per un numero di ore non superiore alle 8 mensili, con obbligo preavviso al datore di lavoro. Per il presidente del consiglio scolastico distrettuale, o del consiglio scolastico provinciale le ore di assenza dal lavoro non possono superare le 16 mensili.

Lo schema prevede, poi, norme transitorie per la scuola materna, alla quale si estendono, in quanto applicabili, le norme di questo provvedimento sugli organi collegiali. Vengono pertanto istituiti: il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, gli insegnanti delle singole sezioni e due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione; l'assemblea di sezione, formata da genitori degli alunni e dai rispettivi insegnanti; il collegio degli insegnanti, il comitato dei genitori. Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano — secondo quanto fissato dalla norma — anche alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare. Infine, si stabilisce che ai rappresentanti di questo personale insegnante sono riservati uno o due seggi, a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano 15 o 19. Ai rappresentanti dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso da attribuire alla relativa componente.

Si prevede poi, in caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, l'intervento dell'organo dell'amministrazione competente che può compiere gli atti di spettanza, prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale. Si fa eccezione, per altro, per quanto si riferisce ai consigli di disciplina.

Infine, sono istituiti nei capoluoghi di regione istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, con personalità giuridica di diritto pubblico. Circa l'eventuale slittamento delle prossime elezioni degli organi collegiali, previste per l'autunno, non è stata ancora definita la relativa normativa.

PRESIDENTE. Propongo che il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno elaborato dal Comitato ristretto sia scelto dalla Commissione come testo base per la discussione. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dichiarare che il Governo ha rinunciato ad assumere una propria iniziativa non perché non sia convinto della necessità di apportare modifiche agli organi collegiali, ma perché, considerando che l'iter parlamentare era stato avviato sulla base di iniziative di diverse forze politiche, ha ritenuto opportuno assecondare l'impegno di un'ampia ricerca di soluzioni tra le stesse forze politiche senza interrompere questo iter, nell'intento di collaborare attivamente al positivo esito dei lavori intrapresi.

Mentre ringrazio l'onorevole relatore in particolare ed il Comitato ristretto per il puntuale intelligente impegno dispiegato per la presentazione di un testo estremamente apprezzabile, come base di confronto (e speriamo di rapida conclusione), debbo fare presente che il Governo ha chiesto al Comitato ristretto di inserire nel testo un articolo relativo all'ufficio scolastico distrettuale. Il Ministero ha posto questa proposta in base ad una duplice esigenza. La prima è emersa dalla realtà degli organi di partecipazione democratica a livello distrettuale, essen-

do il consiglio distrettuale unico organo che non ha un immediato rapporto, un collegamento con l'articolazione amministrativa e funzionale della scuola. A livello di istituto, c'è il consiglio di istituto, vi è il preside ed il collegio dei docenti; a livello provinciale, vi è il provveditore e l'amministrazione provinciale; a livello distrettuale invece i distretti sono in difficoltà perché non c'è un supporto tecnico ed amministrativo cui fare riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'acquisizione di elementi in un contatto diretto con l'amministrazione. La seconda esigenza emerge dall'interno dell'amministrazione, per le difficoltà, a livello di provveditorato agli studi di seguire in modo puntuale e tempestivo l'attività dei consigli distrettuali, determinando quindi un certo squilibrio nei rapporti tra la funzionalità dei consigli distrettuali e la risposta dell'amministrazione. Senza pregiudizio per un più organico impegno da affrontare al più presto, che investa complessivamente il Ministero della pubblica istruzione nelle sue strutture centrali e periferiche, si è ritenuto di rappresentare un positivo segnale di movimento che potrà offrire spunti di riflessione per l'ulteriore lavoro da svolgere.

Il Ministero è per il decentramento, a livello del territorio, delle funzioni del provveditorato in materia di rapporti con gli organi collegiali, perché tutti gli adempimenti dell'amministrazione (con riferimento ai compiti di questi organi) siano realizzati più puntualmente con tale decentramento. Nello stesso tempo, l'affidare la responsabilità di questo ufficio scolastico distrettuale al personale proveniente dalla viva esperienza della scuola, è parsa la soluzione più omogenea ai compiti di programmazione dell'ufficio medesimo; ciò può consentire quindi all'interno dell'amministrazione un'integrazione di apporti ed esperienze derivanti dalla realtà di governo democratico nella scuola e dalle necessarie competenze anche funzionali ed amministrative.

Ciò potrà contribuire a far muovere i rapporti tra consiglio distrettuale ed

amministrazione su di un'onda omogenea anche di sensibilità, di linguaggio e di modalità di approccio ai diversi problemi: come si vede, la soluzione si presenta estremamente agile e non precostituisce, non condiziona future soluzioni; la figura giuridica del dirigente dell'ufficio è individuata nell'ispettore tecnico o nel preside o nel direttore didattico. Gli ispettori tecnici periferici sono attualmente solo dell'ordine della scuola elementare e non si potrebbe lasciar fuori da questa possibilità di impegno tutto il settore della scuola media: per questo si fa riferimento al direttore didattico od al preside, con la richiesta di anzianità di servizio (con riferimento ad esperienze di un certo spessore); nello stesso tempo, l'affidamento dovrà esser fatto tramite graduatorie per titoli in cui, oltre all'anzianità, figurerà lo svolgimento di attività scolastiche nell'ambito del distretto, proprio per privilegiare la conoscenza delle realtà territoriali.

L'unico elemento che viene a caratterizzare questa funzione è l'esonero dal servizio della scuola; resta impregiudicata la posizione giuridica, per affrontare in sede successiva di riforma dell'amministrazione, l'eventuale assetto con le implicazioni di stato giuridico che oltretutto non potrebbero essere sottratte anche ad una valutazione del rapporto sindacale.

In previsione di un breve slittamento delle elezioni del consiglio scolastico distrettuale, si potrebbe cominciare a far funzionare un'agile seppur ristretta struttura amministrativa, che consentirebbe ai distretti di poter realizzare la loro funzionalità. Il personale non docente è distaccato dal provveditorato e dalle scuole: non c'è aumento di organici, ma tutto si comprende nel decentramento di compiti e funzioni.

Altra norma inserita anche su raccomandazione del Governo è l'ultima che concerne gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi. Sono implicate le regioni Umbria, Basilicata e Molise. Nella dizione attuale del testo, si fa riferimento alla sovrin-

tendenza regionale: formalmente, si potrebbe contestare la costituzione autonoma di tali consigli, ma abbiamo dato la più estensiva interpretazione; il loro limite è rappresentato dal fatto che la loro sede ufficiale deve essere la sovrintendenza che, nelle tre regioni indicate, non esiste. Si elimina allora il riferimento alla sovrintendenza per sostituirlo con quello dei capoluoghi di regione, onde evitare difficoltà anche da parte degli organi di controllo che potrebbero inceppare l'attività dei consigli direttivi degli istituti regionali delle tre regioni.

PRESIDENTE. Poiché sul testo elaborato dal Comitato ristretto deve essere acquisito il parere delle Commissioni I e V, trasmetterò tale testo alle predette Commissioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dell'accademia di costume e di moda, con sede in Roma, come accademia di belle arti (1548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dell'accademia di costume e di moda, con sede in Roma, come accademia di belle arti ».

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARELLI, Relatore. La proposta di riconoscimento dell'accademia di costume e di moda, con sede in Roma, come accademia di belle arti, è stata avanzata anche dal Governo precedente e ciò per sopperire ad una esigenza realmente sentita nel nostro paese. Voi sapete che lo stile e la moda italiana sono uno degli elementi fondamentali dell'accreditamento, a livello internazionale, di molti settori

della nostra produzione e in modo particolare di quello industriale ed artigianale. Preciso che questa accademia è sorta nel 1954 ed essa, attraverso seminari e corsi che sono arrivati ad una periodicità quadriennale, si è posta nelle condizioni per ottenere questo riconoscimento sulla base di un'alta professionalità sia teorica sia pratica.

Allo stato attuale, in base agli elementi a mia disposizione, posso precisare che i docenti di tale accademia sono 15, quasi tutti a livello universitario, mentre il personale amministrativo assomma a 4 unità. È importante il fatto che da questi corsi escono mediamente all'anno 60 allievi che vengono accreditati immediatamente nei settori di maggiore propulsione. Gli allievi che frequentano attualmente l'accademia sono circa 300, ciò perché vi è il numero chiuso in quanto i locali, siti vicino Piazza Navona, non hanno la capienza necessaria per ospitarne di più.

La cosa che maggiormente stupisce — e concludo la mia relazione perché questa iniziativa è assolutamente significativa ed importante in quanto si pone a *pendant* con quelle di Parigi e di New York — è che in questo disegno di legge lo stanziamento è pari soltanto a 50 milioni all'anno. Tale somma è del tutto ridicola; basti pensare infatti ai 15 professori e al personale non docente per comprendere come questi 50 milioni rappresentino soltanto un puntino da porre su di una « i » che ancora non esiste.

C'è però una riflessione da fare ed un dato positivo da rilevare. Questi 50 milioni, che verrebbero erogati sulla base del disegno di legge oggi al nostro esame che stabilisce una data precisa per la formazione dello statuto, avvieranno un processo che permetterà al Governo di presentare un disegno di legge più serio in ordine al funzionamento di questa accademia, che diventa accademia di belle arti. Questa somma è quindi soltanto un punto di riferimento per dire che vi è una previsione di spesa adeguata sulla base dello statuto e dei regolamenti i quali consentiranno la formazione di un

bilancio che sia all'altezza della situazione.

Vorrei aggiungere infine che a questa iniziativa se ne sono affiancate delle altre, quali il museo della moda e la biblioteca dei costumi di tutto il mondo; esse mi sembrano lodevoli anche se giungono con un po' di ritardo. Non occorre infatti dimenticare che questo campo è stato abbandonato per lungo tempo esclusivamente all'iniziativa dei privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DEL DONNO. Ritengo senz'altro che l'accademia di costume e di moda meriti tutta la nostra attenzione come principio, come finalità e come svolgimento di programmi. Era tempo che anche il costume, la moda e l'abbigliamento, come del resto gli spettacoli e la grafica, assurgessero al livello di arte. Ritengo che ciò sia giusto e che sia venuto il momento che anche in Italia si incominci a considerare cultura non semplicemente il latino, il greco, l'italiano e la matematica, ma anche queste diverse forme di applicazione dell'intelletto umano.

Vorrei soltanto dire alcune cose, più che altro per ottenere delle risposte. All'articolo 2, dopo aver affermato che l'accademia ha sede in Roma, si dice che i suoi organi sono: il consiglio di amministrazione - ed è giusto -, il consiglio dei docenti - ed è altrettanto giusto -, il direttore - ed è giustissimo - ed il collegio sindacale. Vorrei perciò sapere cosa sia questo collegio sindacale, perché se si tratta dei revisori, forse sarebbe più opportuno specificarlo.

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si tratta, ovviamente, del collegio dei sindaci, non credo che si possa assolutamente confonderlo con un collegio composto da rappresentanti sindacali.

DEL DONNO. La ringrazio, volevo appunto una spiegazione.

Il secondo punto sul quale desidero soffermarmi è relativo al contributo ordi-

nario di 50 milioni. Io penso - e direbbe il poeta: « il modo ancor m'offende » - che ormai 50 milioni non si raccolgono neppure per terra se si trovano per la strada. Quindi è assurdo un contributo ordinario di questo genere da parte dello Stato per il funzionamento dell'accademia. Dovremmo dire che il contributo è inizialmente fissato in 100 milioni, altrimenti facciamo ridere, diamo un'elemosina! So che per altre istituzioni il contributo è stato aumentato da 50 a 100 milioni, come ad esempio per l'Istituto di studi alfieriani. Una collega mi ha detto che questo istituto funziona molto bene, ma io credo che si tratti sempre di un « mulino che macina la stessa farina » perché non vedo né il grande tragico né il grande poeta.

Proporrò quindi di portare il contributo da 50 milioni a 100 milioni, poiché ciò mi sembra più consono alla dignità della VIII Commissione ed anche alla dignità di questa accademia.

Vorrèi poi chiedere che cosa comporta il riconoscimento di questa accademia, se cioè la poniamo, ad esempio, sullo stesso livello dell'accademia di belle arti di Napoli, perché so bene che di questa accademia si tende a fare un istituto universitario. Dovremo quindi trattare anche di questo problema, per vedere nella sostanza che cosa comporta questo riconoscimento, per valutare gli effetti sui titoli che saranno rilasciati, che, in caso di equiparazione ad istituto universitario, diventano ufficiali, nonché per il riscatto ai fini pensionistici degli anni per coloro che intraprenderanno la carriera nella pubblica amministrazione.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Noi rimaniamo piuttosto stupiti di fronte a questo disegno di legge che non riusciamo a capire quale fondamento abbia e da quale richiesta parta.

Innanzitutto desideriamo fare una prima osservazione sull'espressione, usata al primo comma dell'articolo 1, secondo cui l'accademia di costume e di moda « è equiparata » all'accademia di belle arti. È un riconoscimento legale? È un

qualche cosa per il quale i titoli di studio rilasciati hanno lo stesso valore dei titoli di studio delle accademie di belle arti dello Stato? Ci troviamo di fronte, infatti, ad una nuova espressione: conoscevamo già l'espressione « legalmente riconosciuto », « parificato » o « pareggiato » ma non avevamo mai trovato « equiparato ». Perciò il primo interrogativo che poniamo è quello relativo all'equiparazione di questa accademia, perché vogliamo sapere che cosa significhi.

In secondo luogo non riusciamo a capire perché non si creino, piuttosto che ricorrere a degli enti morali, delle accademie di belle arti statali specializzate nel costume, nella moda e nel disegno. Siamo infatti di fronte ad una profonda crisi delle accademie di belle arti con richieste di corsi specializzati, di corsi di qualificazione particolari a seconda di certe vocazioni dei luoghi in cui esse hanno sede. All'accademia di belle arti del marmo di Carrara è chiaro che vi sia una specializzazione nella scultura del marmo, ma un analogo discorso potrebbe farsi per le accademie di belle arti di altre città che hanno una particolare vocazione di carattere artigianale. Dico questo, ripeto, perché le accademie di belle arti si trovano in una profonda crisi, anche di identità, e sono alla ricerca di nuove strade, che tengano conto del mondo industriale di oggi, dei problemi del *design*, ad esempio, e di analoghi profili di carattere professionale.

Sappiamo anche come le accademie di belle arti, attualmente istituti superiori che si frequentano cioè dopo il diploma di maturità artistica, tendano oggi ad essere equiparate all'università, a diventare corsi universitari.

Ci troviamo perciò di fronte ad una accademia di costume e di moda che ha tutto il valore che diceva il collega Carelli, anche in considerazione dell'importanza dell'industria tessile italiana, del peso delle nostre esportazioni in Europa e nei paesi extraeuropei, però non vediamo il motivo per il quale se vi è stata un'iniziativa privata lo Stato, ad un certo punto, non possa cogliere l'occasione

di inserire il suo programma in una sua accademia, ma non equiparandola e non contribuendo con quei 50 milioni, che non hanno alcun significato. Non riusciamo davvero a capire come si proceda in questo paese di fronte alle istituzioni scolastiche, perché non vi è un modello, c'è una commistione tra il pubblico e il privato. Non è certo questo il modo di affrontare i problemi.

CARELLI, *Relatore*. Vorrei ricordare che questa accademia è eretta in ente morale.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Quasi tutti gli istituti culturali cui, con la legge Amalfitano, è stato dato un contributo sono eretti in ente morale! Non riusciamo comunque a capire che cosa significhi l'espressione: « è equiparata all'accademia di belle arti »; la cultura, infatti, come dice l'onorevole Del Donno, non è solo greco e latino.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è detto che tutto sia cultura!

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Noi, comunque, non siamo contrari alle istituzioni che abbiano una loro validità, tuttavia ci chiediamo se un ente che si fregia del nome di « Accademia » rilasci o meno titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Se tali titoli sono riconosciuti, riteniamo che questo sia un primo passo perché l'accademia diventi una facoltà universitaria.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così perdiamo anche il primato della moda!

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Non discutiamo sulla preparazione dei docenti o su quella degli allievi, però, onorevole Carelli, un domani succederà che lei ci illustrerà un progetto di legge concernente l'accademia dell'acconciatura maschile e femminile. A quel punto cosa

faremo? Un corso universitario per conciatori?

Con tutte queste accademie in crisi, occupate tutto l'anno dagli studenti, con tutti i supporti che chiediamo di poter dare ai corsi di *design* (che otteniamo, nella migliore delle ipotesi, solo per qualche mese), non riusciamo a capire le ragioni per le quali oggi ci viene presentato questo disegno di legge.

Se il ministro della pubblica istruzione ritiene necessario un contributo di sostegno a queste accademie, presenti un apposito disegno di legge nel quale tale contributo sia posto alla stessa stregua di quelli concessi ad altri enti.

DUTTO. Aggiungerò poche cose a quelle già dette, dato che mi sembra evidente l'utilità del ruolo che tale accademia ha svolto in questo periodo. Mi sembra altresì piuttosto strana l'ilarità che è seguita alla relazione perché, se c'è un settore in cui il nostro paese ha dimostrato creatività e capacità di espandersi all'estero, questo è proprio il settore della moda.

Ritengo quindi opportuno che il Parlamento riconosca la rilevanza pubblica a questa accademia ed agli studi che in essa si compiono. Ho l'impressione che, se si stravolgesse il ruolo che tale accademia ha svolto in questi anni, si provocherebbe un aggravamento della crisi in questo settore, mentre l'esperienza dimostra che l'accademia ha funzionato e continuerà a funzionare.

Non credo, poi, che la concessione di un contributo sia l'obiettivo del disegno di legge, altrimenti la sua entità sarebbe stata superiore ai 50 milioni. Da questo punto di vista ritengo che si debba procedere ad una sua riconsiderazione, anche per cercare di capire qual è la rilevanza pubblica che si vuole dare a tale accademia. Ed in tal senso gradirei che il relatore ci fornisse chiarimenti.

Per il resto, credo che l'atipicità criticata dalla collega Bosi Maramotti sia l'elemento di forza della figura che con questo disegno di legge si vuole introdurre attraverso il mantenimento di un

rapporto creativo tra i settori produttivi ed artistici.

AMALFITANO. Come ha detto giustamente l'onorevole relatore, credo che il campo di operatività dell'istituto in oggetto non possa non destare una particolare attenzione.

Però, proprio al fine di poter dare una risposta più precisa che possa aiutare questo settore anche dal punto di vista dell'istruzione e del ruolo culturale, chiederei un rinvio della discussione per approfondire la questione della equiparazione. L'accademia del costume è nata con questo titolo come molte istituzioni culturali libere nascono con il titolo di accademia. È un equivoco che va approfondito e non può non ipotizzarsi una soluzione positiva, nel senso che con la equiparazione anche l'accademia in questione possa divenire un momento istituzionale all'interno dell'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Se vogliamo arrivare al riconoscimento di un ruolo di una istituzione ed al riconoscimento giuridico del titolo di studio da questa rilasciato, credo che la Commissione dovrebbe sospendere a questo punto la discussione, ferma restando una adesione di massima alla problematica che il disegno di legge in esame ci sottopone.

PRESIDENTE. Poiché nessuno contesta l'importanza del provvedimento, ma siamo in presenza di una serie di perplessità, sarebbe opportuno che il Governo fornisca i necessari chiarimenti.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi trovo in personale imbarazzo perché, essendo stato deciso ieri di mettere all'ordine del giorno questo provvedimento, non ho avuto da parte degli uffici una documentazione che possa consentirmi di rispondere in modo adeguato alle considerazioni che sono state fatte. Anche per questa ragione penso che un rinvio della discussione ai fini di un approfondimento possa essere opportuno. Credo di poter

dire sin d'ora che non si tratta di discutere in astratto dell'istituzione di una accademia di moda qualunque. È chiaro l'intendimento del disegno di legge di fare riferimento ad un'esperienza positiva. Si tratta di vedere come collegare un ente sorto per iniziativa privata ad un quadro di rilevanza pubblica, in un regime di chiarezza per quanto riguarda il titolo di studio e gli altri aspetti.

Mentre confermo l'intendimento del Governo di discutere con la Commissione la soluzione di questo problema, gradirei anche, personalmente, che vi fosse la possibilità di un esame più approfondito, anche per poter dare alla Commissione quegli elementi di chiarezza che possano consentire di decidere con maggior serenità e convinzione.

PRESIDENTE. Sulla base di questa dichiarazione del Governo faccio mia la proposta di rinvio del dibattito proprio per il rilievo e la serietà del problema. Il Governo per ragioni di carattere tecnico non è in grado di fornire oggi i chiarimenti che sono stati richiesti, per cui ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

NESPOLO CARLA FEDERICA. È vero che questo provvedimento si riferisce ad una esperienza specifica e qualificata, ma è anche vero che esso è emblematico di una situazione generale. Se non si risolve, non dico una volta per tutte, ma almeno in modo programmato il problema del rapporto tra formazione professionale e sviluppo produttivo, in futuro ci potremmo trovare di fronte, per esempio, a tutta l'esperienza orafa. In molte città vi è una grande tradizione di artigianato, collegata in alcuni casi a problemi di produttività e di sviluppo economico, che tuttavia va vista in un quadro di programmazione, altrimenti è inutile che il Parlamento abbia approvato una legge sulla formazione professionale. Il Parlamento non deve limitarsi a recepire una realtà, anche quando è positiva come in questo caso, perché ciò significherebbe che lo Stato rinuncia al suo

compito di coordinamento e di sollecitazione. Inoltre occorre tenere conto del fatto che quello che non facciamo a livello nazionale in alcuni casi viene fatto attraverso la CEE.

Dico questo solo per introdurre un tema di riflessione. Siamo d'accordo sul rinvio della discussione, non solo perché non possono essere dati i chiarimenti che sono stati richiesti al Governo e perché non è del tutto chiara la figura giuridica che si intende attribuire a questo istituto, ma perché riteniamo che il provvedimento in esame debba essere inserito in un discorso più ampio, altrimenti resteranno valide tutte le riserve e le perplessità che sono state espresse.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Credo che un approfondimento della questione sia necessario. Personalmente contesto quello che è scritto nella relazione circa questa accademia, non tanto perché non creda che sia una cosa seria, quanto perché esistono in tutta Italia istituzioni simili. Vengo da una realtà come quella di Prato, dove il coordinamento tra settore tessile e moda, con i relativi rapporti internazionali, è un fatto all'ordine del giorno. I rapporti con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada caratterizzano tutto il settore che è trainante e non perché sessanta persone escono ogni anno da questa accademia. Vorrei invitare a meditare su questo fatto. Sono stati richiesti diversi corsi di laurea nel settore che stiamo considerando, però il Parlamento non ha ancora affrontato i problemi specifici che fanno capo all'accademia in questione. A me pare che il provvedimento in esame potrebbe far sorgere analoghe richieste alle quali non so che tipo di risposta si potrebbe dare. Sarebbe quindi meglio approfondire l'intero problema della riforma organica degli studi superiori invece di continuare a procedere per spezzoni.

CARELLI, Relatore. In ordine al problema sollevato sono completamente d'accordo con la proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente.

A me pare, comunque, che sarebbe opportuno che la Commissione arrivasse ad un esame completo della gamma di possibilità che esistono per conseguire i risultati desiderati nel settore in questione.

Sono state enunciate alcune indicazioni, la prima delle quali riguarda un contributo a carico dello Stato per sostenere una attività cui si riconosce una certa importanza.

La seconda riguarda l'equiparazione dell'accademia di costume e di moda all'accademia di belle arti, che a me pare — per molti motivi — non voglia significare altro che parificazione dei corsi e dei titoli rilasciati. Nell'articolo 3 del provvedimento in questione si tratta proprio di questa parificazione. Se invece «equiparazione» volesse significare assunzione *in toto* da parte dello Stato della iniziativa in questione, occorrerebbe affrontare tutti i problemi relativi alla statizzazione dell'istituto.

Infine, vi è il problema delle istituzioni consimili, che punterebbero ad ottenere il riconoscimento; anche questo è un problema sul quale è giusto che il Governo possa esprimere il suo parere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1977, n. 2 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (Approvata dal Senato) (1252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: «Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1977, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo».

Comunico che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio su un emendamento proposto dal relatore all'articolo 1 del progetto di legge volto ad aumentare il contributo in questione, che la Commissione ha approvato in una precedente seduta in linea di principio.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO